

n.arch. 87548016

POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

N.Polizza 1/ 1306/131/ 34584  
 Agenzia CORRIDONIA Cod.Sub. 100 pag. 1

Contraente Codice fiscale  
 COMUNE DI MACERATA 00093120434  
 PIAZZA DELLA LIBERTA' 3 \* 62100 MACERATA (MC)

Effetto polizza 31/12/2012 Scadenza polizza 31/12/2015  
 Rescindibilita' annuale: SI

Frazionamento premio: annuale  
 Regolazione premio il: 31/12 di ogni anno

Garanzie prestate-capitali-premi annui

N.ord. 1 N. KM A PREVENTIVO 20.000

GARANZIE

PREMIO annuo  
 anticipato

* INCENDIO: forma A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	209,00
Capitale assicurato a p.r.a 20.000,00	
* FURTO: forma A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	209,00
Capitale assicurato a p.r.a 20.000,00	
* EV. SOCIO POLITICI: forma A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	187,50
Capitale assicurato a p.r.a 20.000,00	
* EV. ATMOSFERICI: forma PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	187,50
Capitale assicurato a p.r.a 20.000,00	
* KASKO: forma TOTALE PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	1.850,17
Capitale assicurato a p.r.a 20.000,00	
TOTALE PREMIO ANNUO al netto di tasse	2.643,17

PREMIO	Prima rata dal 31/12/2012 al 31/12/2013	Rate successive
Premio Tassabile	2.643,17	2.643,17
Tasse	356,83	356,83
<b>TOTALE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

Il presente contratto:

1. e' regolato dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo edizione 01/10/2011.

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo/i Informativo/i edizione 01/10/2011 inerenti ai veicoli/natanti assicurati in polizza, comprensivo/i di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione e Informativa Privacy;

segue pag. 2

n.arch. 87548016

POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

N.Polizza 1/ 1306/131/ 34584 pag. 2  
Agenzia CORRIDONIA Cod.Sub. 100

- di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto riportate nel/i Fascicolo/i Informativo/i edizione 01/10/2011, inerenti ai veicoli/natanti assicurati in polizza, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, nonché le integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA che in discordanza, prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.

AVVERTENZA: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il Contraente  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Doit. Antonio Le Donne

*[Signature]*  
15 MAG. 2013

Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(rappresentatore)  
**UNIPOL ASSICURAZIONI**  
Agente Generale  
**CICCONI DEL GILBERTO**


Polizza emessa il 27/12/2012

Il premio della rata alla firma e' stato pagato il 28/02/2013

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.  
Periodicita' del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale.

L'Agente o l'Incaricato

*[Signature]*  
Aon i.p.a.



**COMUNE DI MACERATA**  
**POLIZZA ALL DANNI ACCIDENTALI VEICOLI**

- LOTTO 3 -

## DEFINIZIONI

Le norme dattiloscritte indicate di seguito prevalgono integralmente su tutte le condizioni riportate a stampa nei modelli dalle Società assicuratrici, che, quindi, si intendono abrogate e prive di effetto.

ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE:	L'Amministrazione Comunale di Macerata
ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: - autoveicoli dei Dipendenti e Collaboratori in missione - autoveicoli degli Amm.ri in missione
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
BROKER:	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
SINISTRO:	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FRANCHIGIA:	somma che viene detratta dall'indennizzo e che rimane a carico del Contraente/Assicurato
DEGRADO:	Deprezzamento dovuto alla vetustà od allo stato di conservazione del veicolo
ACCESSORIO:	Parte secondaria, complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo
DELEGATARIA:	Compagnia che emette e amministra la Polizza



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti:

dai veicoli, non di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Macerata, utilizzate dai propri Dipendenti compreso il Segretario Generale, dai collaboratori a qualsiasi titolo ed Amministratori in occasione di missioni e/o per adempimento del servizio al di fuori dell'ufficio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso in conseguenza di:

- Incendio;
- Furto totale e parziale, compreso tentato o consumato con il ritrovamento del veicolo;
- Collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatesi durante la circolazione;
- Eventi socio-politici quali: tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, atti vandalici in genere;
- Eventi naturali quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti

Sono altresì compresi i trasferimenti dall'abitazione al posto di lavoro dei dipendenti che sono autorizzati all'uso permanente del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni.

Relativamente agli autoveicoli, non proprietà dell'Ente, utilizzati dagli Amministratori (Presidente, Assessori e Consiglieri), la garanzia di intende operante per i tragitti percorsi in assolvimento di compiti istituzionali compresi i trasferimenti dall'abitazione verso la sede e distaccamenti del Comune di Macerata e viceversa.

### Art. 2) Delimitazione dell'assicurazione

La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro di € 20.000,00 = a "Primo Rischio Assoluto".

Non sono risarcibili i danni:

- cagionati con dolo dall'assicurato, o delle persone del cui fatto esso risponda a norma di Legge;
- verificatesi in occasione di esplosioni nucleari, eruzione vulcaniche, terremoti;
- derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti, avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

### Art 3) Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data della trasferta;
- generalità del dipendente o collaboratore regolarmente autorizzato alla trasferta;
- dati identificativi del mezzo;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.

### Art. 4) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutta l'Europa geografica compresi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

**AON**

Capitolato Polizza Danni accidentali veicoli – Comune di Macerata

#### **Art. 5) Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società e/o Broker entro 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

#### **Art. 6) Forma della comunicazione alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto devono essere fatte all'Agenzia che ha in carico la polizza o al Broker.

#### **Art. 7) Determinazione dell'ammontare dei danni**

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", in caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno senza tenere conto del degrado d'uso delle parti dell'autoveicolo danneggiate e/o distrutte, dovuto a vetustà od a usura, sempreché il sinistro si verifichi entro 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero autoveicolo al momento del sinistro, con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per ogni sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e in ogni caso una somma non superiore al capitale assicurato per ogni sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

#### **Art. 8) Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo**

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente: i periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle due parti non provvede – nonostante invito dell'altra – alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Contraente.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

La Società ha la facoltà di liquidare la spesa del terzo perito anche per la quota a carico dell'Assicurato, detraendola dall'indennizzo che gli spetta.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

#### **Art. 9) Obbligo di salvataggio e di conservazione**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

#### **Art. 10) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

**AON**

Capitolato Polizza Danni accidentali veicoli – Comune di Macerata

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

#### **Art. 11) Dolo del contraente e/o dell'Assicurato**

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

#### **Art 12) Decorrenza e durata del contratto**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2012 e scade alle ore 24.00 del 31.12.2015 senza obbligo di disdetta. Si conviene che le Parti, ad ogni scadenza annuale, hanno comunque facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata.

Il premio di cui alla presente assicurazione, verrà corrisposto tramite rateazione annuale.

#### **Art. 13) Pagamento del premio – Criteri di determinazione del premio e regolazione**

Il premio imponibile minimo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di **Km. 20.000**, viene provvisoriamente stabilito in € \_\_\_\_\_ che rimarranno comunque acquisite salvo conguaglio esclusivamente a favore della Società, da effettuare sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un premio imponibile convenuto di € \_\_\_\_\_ per chilometro percorso.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. Vengono concessi al Contraente **60 giorni di mora** per il pagamento delle rate di premio compresa la prima rata coincidente con la decorrenza dell'assicurazione. Il premio di cui alla presente assicurazione, verrà corrisposto tramite rateazione annuale.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio su esposto ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito dalla polizza.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione onde procedere all'eventuale conguaglio, il Contraente comunicherà alla Società, entro 90 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, le percorrenze chilometriche complessive.

Per il computo del premio e della relativa regolazione si farà riferimento alle risultanze dei libri contabili del Contraente, che questi si obbliga a esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società accertamenti e controlli.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla comunicazione scritta da parte della Società.

Se il Contraente non effettua la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi.

E' salvo per la Società il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il Suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 14) Foro competente**

**AON**

Capitolato Polizza Danni accidentali veicoli – Comune di Macerata

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è il Tribunale di Macerata.

**Art. 15) Imposte e tasse**

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 16) Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni.

In caso di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 17) Diritto di surrogazione**

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

**Art. 18) Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.

**Art. 19) – Tracciabilità finanziaria**

La compagnia assicurativa ed il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n 136/2010 con le conseguenze ivi previste.

**Art. 20) Coassicurazione e delega**

E' ammessa la presentazione di offerte per l'assunzione dei rischi assicurativi oggetto del presente bando in coassicurazione tra più imprese.

L'offerta di assunzione del rischio in coassicurazione dovrà specificare la quota di rischio assunta da ciascun coassicuratore.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici (e di fatto le Compagnie Coassicuratrici con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) indicate nell'atto suddetto (polizza e appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso, ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Parimenti ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici.

La Società Delegataria risponderà nei confronti del Contraente per l'intera copertura del rischio con successiva rivalsa nei confronti delle altre imprese.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori e delle imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

**Art. 21) - Clausola Broker**

L'Amministrazione dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON SPA., con sede in Ancona – Via Girombelli, 6.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla società AON S.p.A..

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni e/o variazioni che potessero intervenire nel rapporto con il Broker incaricato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

L'opera del broker sarà remunerata, relativamente al presente contratto nella misura provvigionale del 5% da calcolarsi sul premio imponibile.

**AON**

Capitolato Polizza Danni accidentali veicoli – Comune di Macerata

LA SOCIETA'

**UNIP**  
ASSICURAZIONI  
Agente  
CICCONI

IL CONTRAENTE

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dot. Antonio Le Donne*

15 MAG. 2013

**Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7B**  
**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA**  
**PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE**  
**DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE**

**PARTE I**  
**Informazioni generali**

**Tabella 1.1**

Dati identificativi dell'addetto all'attività di intermediazione e/ o del responsabile dell'attività di intermediazione		Nota per il contraente	
Cognome e Nome	CESARI CARLO	Veste in cui il soggetto opera Dipendente di AON S.p.A.	
Sede operativa:	Ancona	<i>Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).</i>	
Telefono	071/9941911		
Fax	071/9941937		
Posta elettronica	carlo_cesari@aon.it		
Sito Internet	www.aon.it		
Numero di iscrizione al registro	Data		Sezione B
B000170170	27.04.2007		
<b>Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi dell'intermediario per conto del quale è svolta l'attività</b>			
Numero	B000117871		
Ragione sociale	Aon S.p.a. Insurance & Reinsurance Broker		
Sede legale	Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano (MI)		

**Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta**  
**ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo**  
**Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA**

**PARTE II**  
**Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

**Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell'intermediario**

- Aon S.p.a. e le persone riportate nella tabella 1.1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Aon S.p.a
- Aon S.p.a. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- Su richiesta del Contraente Aon S.p.a. potrà fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

**PARTE III**  
**Informazioni sulle forme di tutela del contraente**

**Tabella 3.1 - Informazioni generali**

Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o ISVAP Via Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto

Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'ISVAP, servizio tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

**Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7B**  
**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA**  
**PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE**  
**DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE**

**Tabella 3.2 - Nota importante per il contraente e per l'assicurato**

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2006, in caso di autorizzazione della Compagnia al Broker ad incassare i premi – ovvero di autorizzazione dell'agenzia ratificata alla compagnia – **il pagamento del premio** eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, **ha effetto liberatorio per il contraente** nei confronti della Compagnia e conseguentemente **impegna la Compagnia** ( e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 209/2006, nel caso di assenza di autorizzazione della Compagnia o dell'agenzia al Broker ad incassare i premi – ovvero in caso di autorizzazione da parte dell'agenzia non ratificata dalla Compagnia – il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori **non ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente non impegna la Compagnia** (né, in caso di coassicurazione, le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

**Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra Aon S.p.a. e le Compagnie e/o agenzie di assicurazione, la lista delle Compagnie e agenzie con le quali Aon intrattiene rapporti di libera collaborazione, con specificazione a fianco di ognuna di esse se Aon è autorizzata, oppure no, ad incassare il premio con effetto liberatorio per il contraente, è disponibile (e può essere consultata e scaricata) sul sito internet aziendale di Aon S.p.a. all'indirizzo [www.aon.it](http://www.aon.it), sezione "Informazioni per: Legislazione sull'intermediazione assicurativa" o comunque sarà fornita al contraente su sua richiesta.**

**Luogo:**

**Data:**

**PARTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE**

**Ricevuta del contraente, relativa alla consegna della documentazione precontrattuale**

**Luogo:**

**Data:**

**Cognome e nome:**

**Ragione sociale: COMUNE DI MACERATA**

**Residenza o Sede Legale: PIAZZA LIBERTA' 3 – 62100 MACERATA**

**In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara:**

- di aver ricevuto il modello 7A;
- di aver ricevuto il presente modello 7B;
- di essere in attesa/di aver ricevuto i testi contrattuali della polizza n. 1306/131/34584
- Compagnia delegataria UNIPOL Ramo KASKO Decorrenza rischio 31.12.2012
- di aver ricevuto l'informativa sulla privacy;
- di aver preso visione dell'elenco delle Compagnie Assicuratrici e delle agenzie con cui Aon ha in essere o meno autorizzazione ai sensi dell'Art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dot. Antonio Le Donne*

Timbro e firma  
(il Cliente)

**15 MAG. 2013**